

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
 SEZIONE PENALE

Nella persona dell'avv. Cristina Piazza ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di :

_____, nato a _____ il _____, residente in _____
 elettivamente domiciliato presso la sua abitazione – presente-
 elettivamente domiciliato presso il suo difensore ;

_____, nato a _____ residente in _____
 fraz. _____, via _____ – presente elettivamente
 domiciliato presso il suo difensore ;

_____, nato a _____ il _____ residente in _____
 via _____ n. _____ t. – presente -
 elettivamente domiciliato presso la propria residenza ;

Tutti difesi dall'avv. Ronchi Gian Andrea di fiducia del foro di Bologna

IMPUTATI

Del delitto p. e p. dall'art. 110 , 595 c.p. poiché in concorso tra loro,
 comunicando congiuntamente con più persone

destinatari nella missiva avente ad oggetto "Salute e Sicurezza"
 usavano un linguaggio diffamatorio accusandoli di aver tenuto un comportamento
 "... di scorrettezza riprovevole che rasenta l'accattonaggio" offendendone la
 reputazione.

Fatti avvenuti in Anzola Dell'Emilia il 13.gennaio 2015, querela del 6 marzo
 2015

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero dott. Vpo T. Russo ha così concluso:

"Condanna , la frase che viene riportata nell'imputazione travalica la critica, la
 frase è idonea a ledere il decoro e la reputazione, considerato anche che era stata

Sent.n.
 (440/18) 594/19

Del
 03.09.2019

R. Gen. GdP
 440/18

N. Reg. not. reato P.M.
 951/15

APPELLO/RICORSO
 N.

Presentato il:
 da:

Sentenza depositata in
 Cancelleria il:
 18 DIC. 2019
 IL FUNZIONARIO
 Dr.ssa Anna Compagnone

Data di irrevocabilità
 il:

Estratto esecutivo al
 P.M. il:

Articolo di credito

Scheda al Casellario

A GP

affissa in bacheca, la versione degli imputati non coincidono con le risultanze del dibattimento. Euro 500,00 per ogni imputato”.....

Il difensore della parte civile avv. _____ ha così concluso:

“Depositata conclusioni scritte e nota spese , questi imputati non meritano le generiche perché hanno mentito, chiede la condanna , la prova antincendio è obbligatoria ed è stata effettuata in un magazzino enorme.

E' stata fatta in varti orari, mai nell'orario di pausa che è stata appositamente organizzata quella volta per la differente localizzazione dei lavoratori che sono in pausa. La pausa non è diritto contrattuale, si chiama “integrativa aziendale” , la pausa doveva essere recuperata. In quel momento gli imputati parlavano come rappresentante dei lavoratori, non come sindacalisti. Non vi è causa di giustificazione. Il ruolo di RLS è di collaborazione con il datore di lavoro per cercare le migliori vie per mettere in sicurezza i lavoratori. Non sussiste esimente. Gli imputati hanno sottoscritto il verbale delle attività svolte senza sollevare rilievo alcuno. Le parti civili hanno spiegato come quella attività diffamatoria esposta in bacheca, va inserita nel quadro che le pp.oo. hanno delineato. Il _____ era sotto protezione delle FF OO. Al sentimento di riprovazione si è aggiunta la paura che a quelle parole si passasse ai fatti. La lettera è indirizzata anche ai direttori di _____ Non sono mai arrivate scuse che non sono mai state formalizzate. Quindi le parti civili hanno ancora interesse ad una sentenza di condanna ed al risarcimento del danno.

Il difensore degli imputati avv. Gian Andrea Ronchi ha così concluso:

“ la produzione del decreto di rinvio a giudizio era per far presente al giudice che in quel momento vi era una situazione di conflittualità che portava a rinvio a giudizio che saranno decise in un futuro giudizio per una serie di violazioni di norme per il diritto alla salute. _____ non è parte civile come afferma l'imputato. I rappresentanti dei lavoratori della sicurezza nominati tra i rappresentanti della CGIL che mandano ai dirigenti della C.A. che si occupano di sicurezza, una lettera con un determinato contenuto di vari punti. Il destinatario è C.A., la contestazione era all'azienda. Le parte civili non erano legittimate a proporre querela , poiché non erano i destinatari della lettera in quanto dirigenti dell'azienda.

La comunicazione tra più persone è stata necessaria come normale passaggio della comunicazione al destinatario poiché la lettera è stata protocollata. In tal

2 CP

caso per cassazione non c'è la comunicazione a più persone. La lettera non c'è prova da chi sia stata messa in bacheca, c'è prova. Nessuno glielo ha chiesto. Se avessero avuto l'accesso alla bacheca sindacale sarebbero stati sindacalisti.

La frase è pertinente all'argomento trattato, rasantare l'accattonaggio ha in se qualcosa d'altro che non sia la manifestazione di una opinione? Non vi è stata preordinazione nell'effettuare la prova durante la pausa, è emerso che si era cominciato prima e poi si è prolungata. E' certamente una critica aspra, l'esercizio del diritto di critica comunque è sussistente. Anche se non sono sindacalisti, sono rappresentanti dei lavoratori nei confronti dell'azienda. Svolgono senz'altro ad una funzione sindacale. Cita cass. 7249/2000 dove intimidazione e mascalzone sono considerati termini che vengono gestiti nel contesto della esimente. I RLS hanno il dovere di rappresentare all'azienda le problematiche sussistenti e la loro funzione è costituzionalmente tutelata. Sull'elemento soggettivo, i tre imputati volevano diffamare i direttori di CA oppure migliorare le condizioni di lavoro dell'azienda? La specificità del dolo non sussiste. La querela potrebbe essere utilizzata a contrastare il procedimento pendente e quindi per intimidire i RLS, personalizzando una vicenda che doveva rimanere tra i rappresentanti dei lavoratori e l'azienda. Chiede che il Giudice valuti la colpa la valutazione della querela e quindi chiede che il giudice valuti il risarcimento del danno valutabili nell'esborso delle spese legali rimessa alla valutazione del Gdp. Chiede assoluzione con tutte le gradate possibilità".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 12.3.2018 gli imputati venivano chiamati in giudizio per rispondere del reato di cui all'imputazione.

All'udienza del 14.6.18 le persone offese

non erano presenti.

Era presente l'avv. che si dichiarava sostituto per delega orale dell'avv.).

Il Gdp stante la recente sentenza della Corte di Cassazione penale n. 26606/18 la quale stabiliva l'obbligo della forma scritta della delega al difensore sostituto, dichiarava che la forma orale non aveva effetti al fine della sostituzione del difensore.

30

Veniva quindi aperto il dibattimento e ammesse le prove. Il processo veniva rinviato al 29.11.2018 per l'istruttoria.

In tale udienza l'avv. (...) io munito di delega scritta dell'avv. (...) insisteva per la rimessione in termini per la costituzione di parte civile come da istanza depositata in Cancelleria il 22.06.2018.

Depositava altresì atto di costituzione di parte civile originale per (...), atto che risultava regolarmente notificato alle parti e depositato presso la Cancelleria del Gdp in data 17.5.2018.

L'avv. (...) chiedeva pertanto la rimessioni in termini per la costituzione di parte civile e per la richiesta di prove, poiché questa doveva intendersi avvenuta nelle forme di legge fuori udienza, considerato altresì che vi era espressa procura ove le persone offese conferivano all'avv. (...) la facoltà di nominare codifensori e sostituti per la rappresentanza e la difesa nel giudizio penale.

Il PM riteneva che la costituzione era quindi avvenuta ritualmente fuori udienza e pertanto riteneva che dovesse essere ammessa anche la lista testi.

La difesa degli imputati si opponeva alla remissione in termini sulla lista testi.

Il Gdp riteneva regolarmente costituita la parte civile, formalizzatasi ritualmente fuori udienza, ma non rimetteva nuovamente la sua difesa nei termini per la formulazione delle richieste istruttorie poiché all'udienza precedente la stessa difesa che era presente nulla aveva eccepito in ordine alla sussistenza della legittimità dei poteri di difesa e rappresentanza, e conseguentemente alla legittimità delle sue richieste istruttorie, limitandosi a riferire che era presente in giudizio per delega orale dell'avv.

Alla stessa udienza veniva escussa la p.o. (...), il processo veniva rinviato alla data del 30.05.2019 ove venivano escussi i testi (...),

(...). Infine venivano sentiti gli imputati (...). Si acquisiva documentazione in merito ai fatti che davano origine alla lettera corpo del reato.

All'udienza del 3.9.2019 la difesa della parte civile depositava documentazione che veniva acquisita.

Infine il Gdp dichiarato chiuso il dibattimento invitava le parti a concludere.

Il P.M. e la difese della parte civile e degli imputati procedevano pertanto a discussione e il Gdp decideva come da dispositivo di cui dava pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

14 (CP)

Dalla istruttoria dibattimentale è emerso con certezza che [redacted] non sono responsabili penalmente per il fatto di cui al capo di imputazione poiché non costituisce reato il fatto contestato.

I tre dipendenti di [redacted] quali RLS (responsabili dei lavoratori per la sicurezza) inviavano lettera a [redacted] ad oggetto "salute e sicurezza" nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni in data 12.01.2015, inviandola per conoscenza a [redacted] i direttori in diversi ambiti della Azienda. Gli imputati elencavano una serie di criticità che a loro parere richiedevano immediati controlli al fine di assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro. Concludevano la missiva richiamando l'ultima prova di evacuazione antincendio ed affermavano che "effettuare la prova di evacuazione antincendio in orario di pausa rappresenta un esercizio di scorrettezza riprovevole che rasenta l'accattonaggio".

Dichiaravano le persone offese, sentite come testi che la lettera, sottoscritta dal personale responsabile della sicurezza veniva rinvenuta nella bacheca sindacale.

[redacted] all'epoca dei fatti era direttore delle risorse umane della coop [redacted] che si occupava del marketing delle cooperative del distretto e dei magazzini della logistica, [redacted] era direttore dei magazzini della logistica, mentre [redacted] era responsabile del servizio prevenzione.

La lettera era di due mesi successivi alla prova antincendio. Precisavano le persone offese che erano soliti organizzarle in orari disparati e che in quella occasione le operazioni necessarie si erano dilungate più del dovuto e che la pausa era comunque stata recuperata dai lavoratori.

Dichiarava [redacted] che la lettera corpo del reato era giunta in segreteria per la sua protocollazione e poi gli era stata consegnata in modo ordinario come avveniva normalmente. La lettera poi veniva rinvenuta nella bacheca sindacale.

[redacted] unico dei tre presenti alla prova antincendio precisava che i lavoratori avevano potuto recuperare i minuti di pausa persi e che le pause venivano delimitate con la timbratura del badge.

Gli imputati sentiti ad esame dichiaravano invece che la pausa non veniva recuperata come da indicazione proveniente dai capoturno.

Emergeva durante il loro esame che la loro nomina proveniva dall'ambiente sindacale e che trattavano la questione, fonte di lamentela da parte di numerosi lavoratori, alla prima riunione utile.

5 LG

Questo giudice ritiene che non vi è motivo di dubitare della veridicità di tale affermazione seppure proveniente dagli imputati, considerata la specificità della contestazione che non poteva dare adito ad interpretazioni differenti. Del resto che l'orario della pausa non fosse stata rispettata è emerso anche dalle testimonianze delle pp.oo., in particolare da quella di [redacted] che era l'unico presente quel giorno.

La contestazione era indirizzata all'Azienda, indicavano le tre pp.oo. solo per il ruolo che queste ricoprivano all'interno di questa .

Considerati i fatti succintamente riportati, questo gdp osserva in merito al ruolo svolto dagli imputati che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è disciplinato dal D.Lgs.81/2008 . Tale testo normativo stabilisce che in ogni luogo di lavoro sia eletto o designato almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda se queste sono presenti.

Nell'impianto normativo si evince che le attribuzioni dei RLS sono del tutto simili a quelle dei rappresentanti sindacali . In particolare all'art. 50 co 2 D. lgs 81/08 si prevede espressamente che ai RLS sono estese le stesse tutele di cui godono coloro che svolgono attività sindacale.

La ratio della tutela in effetti è la medesima dovendo essi rappresentare le necessità dei lavoratori dal punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro ai datori di lavoro.

Avendo pertanto funzioni omologhe la legge prevede le stesse tutele, per questo deve pertanto ritenersi applicabile anche ai RLS la scriminante della critica sindacale che esiste nel reato di diffamazione .

Giurisprudenza granitica di Corte di Cassazione sancisce che è applicabile l'esimente del diritto di critica sindacale qualora l'espressione utilizzata consista in un dissenso motivato, manifestato in termini misurati e necessari, che non sconfini in un attacco personale, con espressioni direttamente calibrate a ledere la dignità morale, professionale ed intellettuale dell'avversario e del contraddittore (vedi tra le altre Cass. pen. Sez. V, 05/06/2013, n. 35992)

Nel caso in esame è evidente che la frase contenuta nella lettera sia pertinente e contenente avendo la giurisprudenza di legittimità ammesso che sussiste la

6 Cg

scriminante anche riguardo ad espressioni particolarmente pungenti e aspre considerato l'interesse presupposto. Il controllo del rispetto delle pause attiene alle funzioni dei RLS considerato che la pausa correttamente concessa permette lo svolgimento del lavoro con il giusto recupero delle energie psico-fisiche da parte del lavoratore che potrà svolgere i propri compiti al meglio delle proprie capacità e ciò non può che essere corollario di un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

Ma ancora di più nel caso in esame manca comunque la prova della volontà propalatrice dei tre imputati e quindi che la lettera sia stata apposta nella bacheca sindacale per loro volere, considerando altresì che la lettera è stata indirizzata all'Azienda e solamente per conoscenza alle parti civili quali direttori di

Per tali motivi gli imputati devono essere assolti perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

per il reato di cui all'art. 595 c.p.
perché il fatto non costituisce reato.

Bologna, 3.9.2019

Il GdP

Depositato in Cancelleria

il 18 DIC. 2019

IL FUNZIONARIO
Dott. COMPAGNONE Anna



Avv. Cristina Piazza

Cristina Piazza

4

